

COMUNE DI CROTONE

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE, L’UTILIZZO DELLA STRUTTURA E DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN CROTONE DENOMINATO “ _____ ”

L’anno, il giorno del mese di presso la residenza comunale, con la presente scrittura privata da valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Crotone, con sede in Crotone, Piazza della Resistenza, C.F. 81000250795, rappresentato dal Dott., Dirigente del Settore _____ - _____ che dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto del Comune di Crotone, ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18.8.2000 ed in esecuzione della determina dirigenziale n. del, già esecutiva (concedente);

E

La Società/Associazione sportiva, con sede in, via, C.F / P. IVA, in persona del Sig. nato a, il, residente a in via, che interviene in qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Associazione sportiva giusto atto di nomina del (concessionario);

PREMESSO

- che l’art. 90, comma 25, della legge 289 del 2002 prevede che nei casi in cui l’Ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari;
- che D.Lgs 28 febbraio 2021, n. 38, la cui entrata in vigore è prevista per il primo gennaio 2022, all’art. 6 prevede che *“L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive”* (comma 1), che *“Nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche,*

enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari" (comma 2); e che "Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente";

- che, pur non essendo il predetto decreto legislativo 38/2021 ancora entrato in vigore, i principi di cui all'art. 6, che richiamano il codice degli appalti e la normativa euro-unitaria, devono ritenersi già insiti nell'ordinamento giuridico vigente;
- che il "Regolamento Comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali", approvato con deliberazione del Commissario straordinario, nelle funzioni di Consiglio Comunale, n. 26 del 19 giugno 2020, prevede all'art. 4, comma 1, che gli impianti sportivi privi di rilevanza economica (di cui all'art. 164, comma 3, del d. lgs. 50/2016 e smi) devono essere affidati mediante appalto di servizi oppure mediante concessione amministrativa, sempre ad evidenza pubblica, qualora si tratti di impianti di piccolissime dimensioni dove non è ipotizzabile una gestione economica del servizio;
- che l'Amministrazione comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti sportivi, da concedere in uso a soggetti qualificati al fine di rispondere alle richieste dell'utenza sportiva presente nel territorio;
- che con deliberadella Giunta Comunale di Crotone è stato dato indirizzo per procedere all'affidamento degli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica mediante concessione amministrativa previo espletamento di apposita procedura selettiva e sono stati individuati i criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;
- che il Comune di Crotone, in particolare, è proprietario della struttura sportiva denominata:

.....
.....

il tutto come meglio descritto nell'**Allegato "A"**, che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

- che con determina dirigenziale n.del è stata indetta una procedura selettiva mediante Avviso Pubblico per l'affidamento del predetto impianto sportivo ad una Società/associazione sportiva;
- che, all'esito della procedura l'affidamento dell'impianto è stato aggiudicato alla Società/Associazione sportiva denominata
- che con Determinazione Dirigenziale n. del, all'esito della valutazione delle domande pervenute, è stata disposta l'affidamento dell'impianto sportivo privo di rilevanza di proprietà del Comune di Crotone denominato " " alla Società/Associazione; Preso atto delle risultanze degli atti della procedura selettiva, degli atti della Commissione nominata per la valutazione delle offerte pervenute aventi ad oggetto l'individuazione del soggetto cui affidare la gestione dell'impianto sportivo privo di rilevanza economica, sito in Crotone, alla Via/Località denominato

“.....”, agli atti dell’ufficio, ed in esecuzione della richiamata determina dirigenziale n. del, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione della concessione, tra le parti, come sopra generalizzate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intende per:
- a) **“Comune”** o **“Amministrazione Comunale”** o **“Concedente”**: il Comune di Crotona;
 - b) **“Concessionario”**: La società/ associazione sportiva dilettantistica/ Enti di promozione sportiva/ Discipline sportive associate/ Federazioni sportiva nazionale, che assume in carico la gestione dell’impianto;
 - c) **“Regolamento”**: il Regolamento Comunale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali”, approvato con deliberazione del Commissario straordinario, nelle funzioni di Consiglio Comunale, n. 26 del 19 giugno 2020;
 - d) **“Codice degli appalti”**: Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - e) **“Impianto”**: la struttura sportiva affidata in gestione, descritta nell’art. 2 della presente convenzione;
 - f) **“Gestione dell’impianto”**: tutte le attività per garantire il suo corretto e funzionale uso secondo gli scopi per i quali è stato realizzato.
 - g) **“Attività propedeutiche e/o strumentali”**: Tutte le attività necessarie all’utilizzo dell’impianto tra cui, in particolare, la vigilanza degli immobili, la manutenzione delle strutture, le pulizie, l’apertura e la chiusura degli immobili che costituiscono il complesso sportivo;
 - h) **“Gestione dell’attività sportiva”**: l’attività sportiva svolta all’interno dell’impianto in aderenza alle regole e alla disciplina del CONI;
 - i) **“Attività accessorie”** di sfruttamento economico delle entrate che derivano dall’uso dell’impianto da parte dei singoli e da parte delle associazioni che vi si recano e che pagano per utilizzare la struttura; l’incasso dei biglietti per gli eventi sportivi organizzati nel corso della stagione sportiva; l’uso dell’impianto per finalità diverse da quelle sportive ove ammesse; l’eventuale occasionale somministrazione di bevande e/o alimenti all’interno della struttura in occasione di specifici eventi.

Art. 2 OGGETTO

1. Il Comune di Crotona (*Concedente*), come sopra rappresentato, concede in gestione alla Società/ Associazione sportiva dilettantistica/ Ente di promozione sportiva/ Discipline sportive associate/ Federazioni sportiva nazionale che, come sopra rappresentata, accetta, la gestione dell’impianto sportivo sito in Crotona alla Via/località _____ denominato “.....”, meglio descritto nell’**Allegato “A”**, che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

2. L'impianto sportivo e le relative strutture ed attrezzature, sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, pienamente noti al concessionario. L'esatta attuale consistenza dell'impianto e del suo stato d'uso, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, verranno fatte risultare da un apposito verbale di consegna, da redigere in contraddittorio tra le parti o loro delegati. Il concessionario prenderà materialmente possesso dell'impianto con la sottoscrizione del verbale. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

3. Il concessionario dà atto del fatto che l'impianto, le strutture sportive e gli altri elementi, come al precedente comma individuati, sono idonei allo svolgimento dei servizi cui sono destinati.

Art. 3 FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE

1. Finalità della presente convenzione è il potenziamento degli interventi di promozione e diffusione della pratica sportiva, soprattutto rivolto al mondo giovanile, agli anziani ed ai portatori di handicap, con un'azione combinata che unisca le potenzialità dell'ente locale e delle associazioni sportive presenti nel territorio.

2. Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di consentire lo svolgimento delle attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini, di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive.

3. Lo scopo specifico della presente convenzione attiene alla gestione, all'utilizzo, alla custodia, alla conservazione ed al miglioramento delle strutture e dell'impianto sportivo indicato, per finalità sportive a cui sono destinati.

4. Fine della convenzione è altresì quello di far collaborare il concessionario alla promozione dello sport ed alle finalità sociali del Comune, con particolare riferimento al Quartiere dove l'impianto è collocato.

4. Gli impianti medesimi sono altresì utilizzabili per consentire lo svolgimento di iniziative con finalità sociali e culturali e di aggregazione sociale che richiedano ampi spazi atti a contenere una elevata quantità di pubblico, per iniziative ed eventi organizzati dalle scuole, per manifestazioni ed eventi organizzati o patrocinati dal Comune.

5. Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione dell'impianto dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a. organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva (manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);
- b. utilizzazione dell'impianto per finalità sportive da parte di altre associazioni sportive e da parte dei cittadini, anche non associati;
- c. supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive o sociali e culturali e di aggregazione sociale organizzate dal Comune o da soggetti diversi;
- d. partecipazione nella organizzazione di interventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione comunale.

Art. 4 CUSTODIA DELL'IMPIANTO

1. Il Concessionario dovrà provvedere a custodire l'impianto sportivo e le attrezzature annesse con la necessaria diligenza, rispondendo delle omissioni a norma del codice civile.
2. L'Amministrazione comunale fornirà al concessionario copia delle chiavi necessarie per l'accesso alla struttura. È fatto divieto di consegnare ad altri gruppi fruitori degli impianti, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, cui dovranno essere comunicati gli estremi anagrafici dei possessori di dette chiavi.
3. In caso di sostituzione, copia delle chiavi dovrà essere sempre tempestivamente consegnata, a cura e spese del concessionario, al Comune di Crotona, a mani del dirigente o del funzionario preposto, con contestuale redazione di verbale di consegna.

Art. 5 GESTIONE DELL' IMPIANTO

1. Ai fini della ordinaria conduzione dell'impianto, il Concessionario dovrà provvedere allo svolgimento di tutte le ordinarie attività di gestione e di ordinaria manutenzione necessarie per la conservazione in buono stato e la corretta utilizzazione dell'impianto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - all'apertura e chiusura dell'impianto;
 - al servizio di pulizie necessario all' uso dell'area e degli ambienti utilizzati, ivi compresi quelli destinati agli spettatori;
 - al servizio di pulizie settimanali indipendentemente dall'uso dell'impianto;
 - al servizio di pulizie annuale oppure, ove dovesse rendersi necessario, mensile, dell'area e degli impianti;
 - alla manutenzione degli immobili, degli eventuali arredi, delle attrezzature, e degli impianti tecnologici – elettrici – idraulici, di riscaldamento e/o condizionamento, ove esistenti, provvedendo a tutto quanto necessario per assicurare la sicurezza, l'igiene e l'idoneità all'uso dell'impianto sportivo e delle relative pertinenze;
 - alla manutenzione delle aree verdi esterne ai fabbricati, al taglio erba, alla potatura delle piante eventualmente esistenti;
 - alla manutenzione dell'area di gioco;
 - alla riparazione, verniciatura e manutenzione di cancelli, cancellate, reti di recinzione;
 - alla manutenzione periodica degli impianti antincendio in modo che gli stessi risultino sempre al massimo dell'efficienza e, comunque, rispondenti alle norme di legge vigenti;
 - alla verifica periodica degli impianti elettrici e tecnologici in genere ed a tutte le verifiche ed adempimenti amministrativi connessi al loro uso;
 - al pagamento delle utenze necessarie per il funzionamento dell'impianto;
 - acquisizione di eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per legge per il regolare funzionamento dell'impianto o di servizi annessi.
2. Tutte le spese, gli oneri, le tasse necessari per l'ordinaria gestione dell'impianto affidato in concessione sono a carico del concessionario, senza diritto di rimborso.

3. L'uso dell'impianto sportivo deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali.
4. L'accesso all'impianto dovrà essere garantito dal concessionario, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato ed a tutti i cittadini.
5. I criteri di fondo cui si deve ispirare la gestione sono:
 - la ricerca della massima qualità nella conduzione delle strutture e impianti sportivi e nella organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi;
 - garantire l'uso più aperto, completo ed equo delle strutture e impianti sportivi, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività;
 - mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma anche a sviluppare la domanda di sport a livello locale tramite specifici progetti.
1. Il concessionario potrà usare gli impianti solo per gli scopi indicati nella presente convenzione.
2. È vietata la cessione a terzi, con o senza corrispettivo, della gestione dell'impianto o di parti di esso o delle attrezzature ivi esistenti.

Art. 6 UTENZE

1. Il Concessionario intesterà a proprio nome tutte le utenze presenti nell'impianto sportivo (gas, luce, acqua, tasse/canoni, oneri per permessi, ecc.), entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna dell'impianto e, comunque, prima dell'avvio di qualsivoglia attività, anche preliminare all'uso dello stesso, sollevando il Concedente da qualsiasi responsabilità al riguardo.
2. In caso di mancanza delle utenze necessarie per la gestione dell'impianto, il concessionario provvederà tempestivamente alla stipula dei relativi contratti ed alla predisposizione degli allacci.

Art. 7 INTERVENTI CHE RICHIEDONO PERMESSI, AUTORIZZAZIONE O ALTRI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. La stipula della presente convenzione non costituisce titolo autorizzatorio per la realizzazione di interventi o lavori che necessitano di permessi, autorizzazioni o per i quali sia prevista la presentazione di SCIA o comunicazioni al Comune di Crotone o altri Enti.

Art. 8 USO DEGLI IMPIANTI

1. L'utilizzo delle strutture e impianti sportivi comunali si ispira al principio del libero accesso, a favore della generalità dei cittadini del Comune di Crotone.
2. L'impianto sportivo potrà essere utilizzato dai seguenti soggetti, secondo le disposizioni che seguono:

- a. Direttamente dal concessionario senza limitazione di tempi ed orari. Il concessionario deve comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell'uso degli impianti e la presenza, ove richiesto per legge, degli operatori abilitati alla prevenzione incendi per ciascun impianto;
- b. Dall'amministrazione comunale concedente per lo svolgimento di iniziative sportive, sociali e culturali in tempi ed orari preventivamente concordati col concessionario al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei, campionati e altre iniziative sportive in programma. Il concessionario è tenuto a consentire tale uso, titolo gratuito, per un massimo di 15 giorni all'anno;
- c. Dalle istituzioni scolastiche del Comune. Nel corso dell'anno scolastico l'uso è da intendersi gratuito, per un massimo di 20 giorni all'anno, e dovrà seguire un calendario annuale concordato tra concessionario e istituzioni scolastiche;
- d. Da terzi (società sportive, associazioni operanti nel territorio, privati cittadini, ecc.) che ne richiedano l'uso per le finalità previste. In quest'ultimo caso il richiedente è obbligato al pagamento delle tariffe nella misura prevista dalla presente convenzione.

3. L'amministrazione comunale e le istituzioni scolastiche hanno il diritto di utilizzare gratuitamente l'impianto per il numero massimo di giornate previste dal comma 2 del presente articolo, secondo il calendario concordato o, in mancanza, previa comunicazione da inviare con 15 giorni di anticipo. L'uso dell'impianto da parte delle istituzioni scolastiche è di norma limitato agli orari scolastici, fatta salva specifiche ed occasionali esigenze da concordare con il concessionario.

4. Il concessionario, nei casi di utilizzo dell'impianto da parte del Comune o delle istituzioni scolastiche è tenuto ad espletare le seguenti prestazioni:

- apertura, chiusura e custodia degli impianti;
- supporto tecnico nell'uso degli impianti e delle attrezzature da utilizzare;
- presenza degli operatori necessari abilitati alla prevenzione incendi ed antinfortunistici.

1. Il concessionario è tenuto a collaborare, per un massimo di 5 giornate all'anno, con il Comune anche mediante la presenza di personale tecnico sportivo a corsi organizzati gratuitamente dall'amministrazione comunale sui temi della prevenzione e del recupero mediante attività sportiva o per lo svolgimento di attività di natura sociali.

2. Riservare 4 ore alla settimana per utilizzo da parte di atleti e/o asd associate al CIP (richiamare la delibera). L'utilizzo da parte degli atleti e/o ASD sarà gratuito.

3. Il concessionario dovrà garantire la possibilità a società sportive, associazioni, ASD, che non risultano concessionarie di alcun impianto nel territorio del comune di Crotona, di svolgere i propri allenamenti per un totale di 4h alla settimana. In questo caso il richiedente è obbligato al pagamento delle tariffe nella misura prevista dalla presente convenzione.

Art. 9 TARIFFE PER L'USO DELL'IMPIANTO

1. Per l'uso dell'impianto da parte di terzi, siano essi associazioni sportive o privati cittadini, è dovuto il pagamento di una tariffa che sarà riscossa dal concessionario.

2. Le tariffe praticate non potranno superare, per ciascuna disciplina sportiva, gli importi determinati con delibera adottata dalla Giunta Comunale e si intendono comprensivi di iva, se dovuta.
3. Le tariffe di uso dell'impianto, comprensive di eventuali sconti praticati, dovranno essere esposte a cura del concessionario in luogo aperto al pubblico.
4. Il concessionario è inoltre obbligato a praticare le tariffe agevolate per le seguenti categorie di utenti, in conformità a quanto previsto nell'Avviso pubblico ed in conformità all'offerta presentata:
 - a).....
 - b)
- 5) Il concessionario ha comunque la facoltà di praticare, senza discriminazioni, tariffe agevolate anche per altre categorie di utenti.
- 6) Per l'uso dell'impianto per finalità diverse da quelle sportive, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni adottate dall'ente concedente, la tariffa è determinata dal concessionario tenendo conto del tempo previsto di utilizzazione dell'impianto e con riferimento alle tariffe previste per la disciplina sportiva praticata nell'impianto, nel rispetto di quanto previsto in materia dagli atti adottati dall'Amministrazione Comunale.
7. Nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi è espressamente vietato subordinare l'uso dell'impianto, anche a titolo gratuito, alla sottoscrizione di tessera sociale o altre forme di adesione a qualsivoglia associazione.

Art. 10 MODALITÀ E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO NELL'USO DEGLI IMPIANTI

1. Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare il patrimonio comunale ed ha l'obbligo di risarcimento di ogni eventuale danno. L'amministrazione comunale può rivalersi anche sulle garanzie prestate.
2. Il concessionario può usare gli impianti per lo svolgimento dell'attività sportiva prevista, ivi compresi gli allenamenti, corsi, stages, campionati, riunioni, per le attività amministrative e sociali, per ogni altro tipo di attività compatibile.
3. Il concessionario può incassare direttamente le seguenti fonti di finanziamento riferibili all'uso dell'impianto, fatto salvo il principio secondo cui la concessione d'uso non consente l'utilizzo a scopo di lucro:
 - a. incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a partite di campionati o incontri sportivi diversi;
 - b. sponsorizzazione di iniziative sportive;
 - c. esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all'interno e all'esterno degli impianti in concessione;
 - d. contributi pubblici e privati;
 - e. quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici e privati.
4. In nessun caso il concessionario potrà essere retribuito, né in forma diretta né in forma indiretta, né richiedere pagamenti per l'attività svolta o per costi sostenuti per la manutenzione e la gestione dell'impianto affidato in concessione.

Art. 11 RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Il concessionario dovrà presentare all'amministrazione comunale per ciascun anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione sulla gestione dell'impianto.
2. Nella relazione si dovrà dare conto dell'avvenuta attuazione del programma di utilizzazione dell'impianto secondo le modalità esposte nel progetto presentato, con indicazione specifica delle attività di promozione e diffusione della pratica sportiva. In particolare, dei corsi destinati ai cittadini residenti nel comune, degli orari di apertura dell'impianto, dei i costi per l'utenza, delle fasce di età degli utenti, di eventuali campionati di interesse del concessionario, di programma degli allenamenti, delle iniziative attuate nel corso dell'anno.
3. Il concessionario, unitamente alla predetta relazione, si obbliga a presentare annualmente all'amministrazione un prospetto di rendicontazione di tutte le entrate derivanti dall'utilizzazione dell'impianto e dei costi di gestione, con specificazione delle voci di spesa.

Art. 12 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. L'impianto sportivo, in assenza di locali a ciò destinati, non potrà essere utilizzato per la somministrazione di alimenti e bevande né da parte del concessionario, né da parte di terzi.
2. In concomitanza con l'attività sportiva potrà essere occasionalmente esercitata, al di fuori degli spazi destinati allo svolgimento dell'attività sportiva, la somministrazione di alimenti e bevande, escluse quelle alcoliche, previa acquisizione, da parte del concessionario, delle autorizzazioni previste per lo svolgimento di tali attività.
3. Ove siano presenti all'interno dell'impianto, locali destinati all'attività di bar/ristoro oppure ne sia autorizzata la successiva realizzazione, la relativa attività potrà essere esercitata direttamente dal concessionario previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie.
4. In deroga 5, comma 7, il concessionario potrà sub-concedere l'esercizio del locale di bar ristoro esistente nell'impianto a terzi, previa comunicazione al concedente delle generalità e dei requisiti del sub-concessionario. L'efficacia della sub-concessione è subordinata alla dichiarazione di gradimento da parte del Comune ed al rispetto di eventuali condizioni da esso poste. La subconcessione è comunque operante limitatamente al periodo di concessione dell'impianto e cessa in caso di revoca o decadenza della concessione. Il concessionario ed il sub-concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

Art. 13 CANONE

1. Per l'uso dell'impianto è dovuto un canone annuo quantificato in €
2. Il canone dovrà essere versato dal concessionario in due rate semestrali entro le scadenze del 31 dicembre e del 30 giugno di ciascun anno, oppure in tre rate quadrimestrali con scadenza 30 aprile, 31 agosto e 31 dicembre.
3. Copia del documento comprovante l'avvenuto pagamento del canone dovrà essere trasmesso al Settore 2 del Comune di Crotone entro e non oltre i 10 giorni successivi alle scadenze previste dal comma 1 del presente articolo.

4. Il mancato pagamento del canone nei termini previsti, salvo il caso in cui sia stata preventivamente concordata la compensazione nei casi specificatamente indicati dalla presente convenzione, comporta la risoluzione di diritto della convenzione stessa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Il Comune eserciterà inoltre l'azione esecutiva per i canoni non versati mediante ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 14

DURATA DELLA CONVENZIONE E PROROGA.

1. La presente convenzione ha la durata di 5 (cinque) anni e decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dell'impianto.
2. È facoltà del concessionario recedere dalla convenzione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione con posta elettronica certificata da inviarsi all'altra parte con almeno 6 (sei) mesi di anticipo.
3. Non è consentito il tacito rinnovo della presente convenzione.
4. Per specifiche esigenze dell'Amministrazione comunale o del concessionario, debitamente motivate, è facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione, anche in relazione alla durata, con apposito atto integrativo. La proroga della durata è ammessa solo nei casi e nei termini espressamente previsti dalla presente convenzione.
5. Ove il concessionario abbia avviato attività che prevedano la partecipazione a campionati o concesso ad altra associazione l'uso dell'impianto per lo svolgimento di campionati mediante atto scritto con data certa, e l'uso dell'impianto si dovesse rendere necessario per il completamento degli stessi, la durata della concessione, anche in deroga ai limiti massimi previsti, potrà essere prorogata fino al 30 giugno dell'anno successivo. Analoga proroga potrà essere accordata ove il concessionario sia obbligato a completare la stagione sportiva o eventuali corsi per i quali è stata pagata una tariffa da parte degli utenti.
6. La proroga è altresì ammissibile per il tempo necessario all'espletamento ed alla conclusione delle nuove procedure di affidamento
7. Qualora per qualsiasi motivo alla scadenza della concessione la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva o comunque il nuovo concessionario, per qualsiasi motivo, non abbia assunto effettivamente l'esercizio, il gestore, a richiesta dell'Amministrazione comunale, è tenuto a custodire l'impianto, con facoltà di utilizzarlo in conformità alla destinazione prevista, fino all'insediamento del nuovo concessionario ed in ogni caso, salvo ipotesi eccezionali determinate da cause imprevedibili, non oltre un anno dalla scadenza, alle stesse condizioni della gestione cessata.

Art. 15 INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE

1. Nel caso inadempimento da parte del concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 in relazione al pagamento del canone, il responsabile del servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni, il Comune

potrà ordinare al concessionario l'immediata sospensione dell'uso degli impianti, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei casi seguenti:

- a) per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al concessionario;
- b) per gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione;
- c) in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario.

2. Il comune, fatti salvi gli eventuali maggiori danni, può rivalersi sulla cauzione a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o a terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento del concessionario.

3. In caso di revoca per inadempimento agli obblighi assunti con la presente convenzione o di risoluzione per mancato pagamento del canone, il concedente non avrà diritto ad alcun indennizzo per i lavori e le opere realizzate sull'impianto.

Art. 16 REVOCA

1. Il concedente, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, potrà, con provvedimento motivato, revocare in qualunque momento la concessione su tutto o parte dell'impianto.

2. Salvo comprovati motivi di urgenza, la revoca dovrà essere comunicata al concessionario con preavviso di almeno sei mesi.

3. Il concessionario dichiara e riconosce che in tal caso l'impianto dovrà essere riconsegnato in perfetto stato di manutenzione entro il termine indicato al Concedente, che godrà del più ampio diritto di immissione in possesso in forma amministrativa.

4. In caso di recesso da parte del Comune, il concessionario avrà diritto ad un equo indennizzo per gli investimenti regolarmente effettuati e non ancora ammortizzati, in rapporto alla prevista durata residua della concessione.

Art. 17 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. I lavori di straordinaria manutenzione e di adeguamento normativo funzionale sono di spettanza del Concedente.

2. Il concessionario, qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria, che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, potrà richiedere all'Amministrazione Comunale di provvedere, specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando apposita perizia redatta sulla base dei prezzi presunti, desunti da prezziari ad uso di pubbliche amministrazioni.

3. Qualora l'Amministrazione Comunale non sia in grado di provvedere all'esecuzione dei lavori di cui al comma 2 con la necessaria tempestività, potrà autorizzare il concessionario a provvedervi direttamente con successiva analitica rendicontazione della spesa, secondo le modalità previste dal precedente articolo 17.

4. Il concedente potrà procedere, in relazione alle proprie risorse finanziarie, disporre il recupero della spesa sostenuta ed anticipata dal concessionario attraverso la compensazione dei

canoni e, in caso di assoluta necessità, accordare una congrua proroga della durata della concessione ai fini dell'ammortamento dei costi sostenuti, in misura comunque non superiore a 2 (due) anni.

Art. 18 MODIFICHE ALL'IMPIANTO DISPOSTE DAL CONCEDENTE

1. In qualunque momento il Comune di Crotone, con un preavviso di 60 giorni, potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti, migliorie che riterrà necessarie ed opportune.
2. Qualora per l'esecuzione di tali lavori od opere l'impianto dovesse risultare totalmente o parzialmente inagibile, nessuna indennità o compenso spetterà al concessionario, che, tuttavia, avrà diritto, a sua richiesta, ad una corrispondente proroga della durata della concessione. In caso di inagibilità parziale la proroga sarà concessa dal concedente, sulla base di apposita valutazione tecnica, per il tempo necessario al recupero delle perdite subite a causa della sospensione delle attività determinata dalla necessità di eseguire i lavori.

Art. 19 VERIFICHE

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare eventuali verifiche, anche a carattere periodico, orientate a:
 - a) controllare lo stato di manutenzione degli impianti;
 - b) controllare il puntuale adempimento degli obblighi assunti dal concessionario, ed in particolare il rispetto dei calendari di gare, allenamenti, orari di apertura e chiusura.
2. Al concessionario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori verifiche su temi, problemi o questioni autonomamente individuati.
3. I rappresentanti del Comune di Crotone, ai fini dell'esecuzione dei controlli e delle verifiche, avranno diritto di accedere in qualsiasi momento agli impianti dati in concessione, con semplice preavviso anche telefonico dato al concessionario.

Art. 20 RESPONSABILITÀ

1. Ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività in relazione all'uso e alla gestione degli impianti è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.
2. Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal concessionario e ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Art. 21 ASSICURAZIONI E CAUZIONE

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione, sono a totale carico del concessionario che ne è il solo responsabile.
2. A copertura dei rischi del servizio il concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi, con la copertura anche degli infortuni derivanti dall'uso degli impianti, avente la durata della convenzione oppure di durata annuale e rinnovo di anno in anno.

4. Il concessionario è tenuto inoltre a presentare polizza assicurativa a favore del Comune per incendio e/o altre cause di danneggiamento agli impianti e delle attrezzature, avente la durata della convenzione.

5. Il concessionario, entro 30 giorni della sottoscrizione della presente convenzione e, comunque, prima della consegna dell'impianto, dovrà prestare, a garanzia dell'esatto adempimento di quanto previsto dalla presente convenzione, una cauzione di valore pari a tre mensilità del canone previsto. Il relativo importo, sulla base dell'accordo tra le parti, potrà essere detratto dalla somma dovuta al termine della concessione o restituita dal concedente al concessionario.

6. La cauzione dovrà essere prestata anche nel caso in cui sia applicabile la compensazione dei canoni con le spese per la riqualificazione dell'impianto.

Art. 22 AGIBILITÀ DEGLI IMPIANTI

1. Il concessionario, prima dell'inizio di qualsiasi attività, sportiva e non, deve munirsi delle prescritte autorizzazioni per l'agibilità degli impianti. Deve inoltre curare che l'impianto sia sempre conforme a tutte le discipline previste dal CONI inerenti all'esercizio delle attività sportive ivi praticate.

Art. 23 PUBBLICITA'

1. Il concessionario è obbligato ad apporre agli ingressi un apposito avviso da cui risulti che l'impianto è di proprietà del Comune di Crotona, la denominazione ed i recapiti e mail e telefonici del concessionario, le discipline sportive che è possibile praticare nell'impianto, i prezzi massimi previsti dal Comune di Crotona per l'esercizio delle predette discipline, i prezzi effettivamente praticati, gli sconti previsti per particolari categorie di utenti.

2. L'avviso dovrà essere conforme al format predisposto e comunicato dal Comune di Crotona.

23 L'eventuale imposta di pubblicità per attività svolte nell'impianto, ove prevista, è esclusivamente a carico del Concessionario.

Art. 24 RINVIO AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

1. Alla presente convenzione si applicherà il "Regolamento Comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali", approvato con deliberazione del Commissario straordinario, nelle funzioni di Consiglio Comunale, n. 26 del 19 giugno 2020 ed eventuali s.m.i., le cui disposizioni sono vincolanti per le parti.

2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del predetto Regolamento e si obbliga espressamente al rispetto delle relative disposizioni, con particolare riferimento ai divieti, agli obblighi ed agli oneri per il concessionario in esso previsti.

Art. 25 CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione della presente convenzione è preliminarmente esaminata in via amministrativa.
2. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, viene devoluta all'autorità giudiziaria competente, che viene individuata nel Tribunale o nel Giudice di Pace di Crotone, secondo la rispettiva competenza per materia e per valore.

Art. 26 DOMICILIO

1. Ai fini della presente Convenzione il Comune di Crotone (concedente) elegge domicilio in Crotone, Piazza della Resistenza, palazzo Comunale ed indica quale proprio indirizzo di posta elettronica certificata la pec riportata sulla pagina istituzionale del Comune di Crotone.
2. La Società/ Associazione (concessionario) elegge domicilio in Crotone, Via, n. ed indica quale proprio indirizzo di posta elettronica certificata la pec e la e mail....., e quale recapito telefonico l'utenza

Art. 27 SPESE

1. Tutte le eventuali spese conseguenti alla stipula della presente convenzione, ivi compresa la registrazione in caso d'uso, sono a carico del concessionario.

Art. 28 RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio Codice dei contratti pubblici, al Codice Civile e, in via residuale, alle ulteriori norme di legge eventualmente applicabili.

Art. 29

ALLEGATI

1. Formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata i seguenti allegati:
- Allegato A: Descrizione dell'impianto dato in concessione

Letto, approvato e sottoscritto,
Crotone,

Per il Comune di Crotone (Concedente)

Il dirigente del Settore 2 _____

Per l'Associazione " _____ " (Concessionario)

Il legale rappresentante sig. _____